

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 102

31 agosto 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MANFREDINI,
PARMA, CORRADI

LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO PROVINCIALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

Oggetto consiliare n. 1594

RELAZIONE

Il presente pdl nasce dalla considerazione che il territorio della regione Emilia-Romagna, anche in considerazione dell'aumento della popolazione anziana, registra un'esponentiale incremento dei/delle cosiddette "badanti", impegnate nell'assistenza di anziani o disabili non completamente autosufficienti.

I lavoratori e le lavoratrici che svolgono l'attività di "badanti", provengono prevalentemente da Paesi extracomunitari, ed il più delle volte sono sprovvisti di qualsiasi conoscenza socio-sanitaria.

Esiste il fondato pericolo che la necessità di avvalersi comunque di un sostegno, possa indurre i soggetti più deboli (anziani e disabili), ad affidarsi a persone che potrebbero non essere idonee fornire tale tipo di assistenza.

La tipologia del lavoro svolto, caratterizzato dal contatto diretto e continuato con soggetti deboli, oltre alla presenza all'interno del domicilio del datore di lavoro; determina l'opportunità di poter verificare il possesso di alcuni requisiti minimi che consentano di attestare la qualità dei/delle "badanti".

Il possesso di regolari documenti di soggiorno, il non aver pendenze con l'autorità giudiziaria; il possesso dei requisiti sanitari e l'assenza di malattie trasmissibili, dovrebbero essere alcune delle condizioni minime che si ritiene debbano essere in possesso dei/delle "badanti".

Ciò premesso, il presente progetto di legge prevede che le Province possano istituire un Albo dell'Assistente familiare dividendo il territorio in distretti, ampliando così l'offerta dei servizi sociali destinati in particolare agli anziani ed ai disabili; con la duplice finalità di fornire uno strumento che faciliti le famiglie, con anziani o disabili, nella ricerca di assistenti familiari qualificati, dall'altro, di sostenere l'inserimento lavorativo di chi offre questo servizio nel pieno rispetto delle norme di legge.

Per garantire in tutto il territorio regionale uguali criteri di accesso all'Albo degli Assistenti familiari, il presente progetto detta delle linee guida omogenee da rispettarsi da parte di tutte le Province.

La Regione, inoltre, intende sostenere ed incentivare l'iniziativa di cui sopra finanziando interamente gli specifici corsi di formazione per gli Assistenti familiari, che sono organizzati dai Centri di formazione delle singole Province.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Albo provinciale degli Assistenti familiari

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", al fine di ampliare l'offerta dei servizi sociali a favore degli anziani e dei disabili residenti nel territorio regionale, favorendo l'incontro tra domanda e offerta nel settore della cura alla persona, promuove e disciplina la tenuta da parte delle Province di appositi Albi degli Assistenti familiari.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione all'Albo degli Assistenti familiari

1. I requisiti per ottenere l'iscrizione all'Albo degli assistenti familiari di cui all'art. 1, sono i seguenti:

- a) avere compiuto 18 anni;
- b) per i cittadini italiani, l'aver assolto l'obbligo scolastico;
- c) essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, per i cittadini stranieri;
- d) avere conoscenza di base della lingua italiana per chi ha nazionalità straniera, risultante da attestato di frequenza a corsi di italiano per stranieri, in alternativa all'attestato di frequenza al corso di formazione di cui alla successiva lettera g);
- e) non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti;
- f) essere in possesso di sana e robusta costituzione fisica attestata da un certificato medico;
- g) avere conseguito presso i Centri di formazione professionale della Provincia un attestato di frequenza, con esito positivo, ad un corso specifico, teorico-pratico, della durata di almeno 120 ore, i cui contenuti didattici e profili organizzativi sono individuati, almeno ogni due anni, con apposito atto della Giunta regionale, ovvero essere in possesso di una qualifica professionale/titolo di studio riconosciuto, inerente l'area della assistenza socio-sanitaria con riferimento all'attività di cura della persona.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, può essere autocertificato nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Per i requisiti che non possono essere oggetto di autocertificazione ai sensi del comma 2, la relativa documentazione probatoria dovrà essere depositata dal richiedente contestualmente alla richiesta di iscrizione all'Albo.

4. La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 1, deve essere comunicata all'Ufficio distrettuale preposto alla tenuta dell'Albo comportando la immediata cancellazione dallo stesso e obbligando alla restituzione del tesserino rilasciato ai sensi del comma 4.

5. L'iscrizione nell'Albo provinciale dell'assistente familiare ha validità biennale, ed è attestata mediante il rilascio all'interessato da parte della Provincia di un apposito tesserino identificativo, in cui risultino le generalità dell'assistente familiare e la data di iscrizione all'Albo.

Art. 3

Tenuta e pubblicità dell'Albo degli Assistenti familiari

1. L'Albo degli Assistenti familiari è pubblico, ed è realizzato ed aggiornato con modalità idonee a consentirne la consultazione mediante supporto informatico da parte degli utenti.

2. I lavoratori e le lavoratrici iscritte all'Albo, possono richiedere che venga indicata la loro disponibilità a valutare proposte di lavoro.

Art. 4

Accesso degli Assistenti familiari alle strutture sanitarie pubbliche e private

1. Gli assistenti familiari iscritti all'Albo di cui all'art. 1, possono prestare la propria attività a favore dell'assistito accedendo alle strutture ospedaliere, case di cura, case di riposo private e pubbliche, esibendo il tesserino di riconoscimento rilasciato ai sensi del comma 5 dell'art. 2; nel rispetto delle disposizioni e degli orari stabiliti dalle strutture sanitarie.

Art. 5

Contributi regionali

1. I corsi teorico-pratici di cui alla lettera g) del comma 1, dell'art. 2 sono finanziati ed organizzati in collaborazione con la Regione, secondo le modalità fissate dalla Giunta con l'atto di cui all'art. 2, comma 1, lett. g).

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali

di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle

L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

